

(N. 1597)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **NEGRONI, BRACCESI e MARIOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1956

Aumento da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 23 maggio u. s. veniva presentato al Senato, dal Ministro delle finanze, il disegno di legge (recante il numero 1515), concernente: « Modificazioni di talune disposizioni vigenti in materia di tributi locali ». L'articolo 9 del detto disegno di legge recita:

« A decorrere dal 1° gennaio 1957 cessano di avere applicazione:

a) l'imposta sulle vetture disciplinata dal capitolo terzo, capo VII - Sez. 1<sup>a</sup> del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175 e successive modificazioni;

b) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, di cui al titolo III, capo 14° - Sezione 1<sup>a</sup> del medesimo testo unico ».

Orbene, il capoverso b) del citato articolo avrà ripercussioni di notevole importanza per la funzionalità e la possibilità stessa di vita dell'Unione italiana ciechi, in quanto questo ente — che conta oltre 45.000 iscritti — ritrae attualmente circa 30 milioni di lire (sui 50 milioni circa delle sue entrate annuali) da una speciale concessione ottenuta con decreto

del Ministero delle finanze per la fornitura alle Amministrazioni provinciali dei contrassegni metallici attestanti la riscossione della tassa di circolazione dei veicoli a trazione animale, di cui il citato disegno di legge n. 1515 prevede l'abolizione.

Si rende perciò necessario (ad evitare che la sospensione del detto introito rechi gravi conseguenze per la funzionalità, anzi, come abbiamo detto e ripetiamo, per la vita stessa della benemerita istituzione) un provvedimento tempestivo tendente a compensare il mancato introito di circa lire 30.000.000, che, se è una somma modesta in se stessa, costituisce tuttavia il 60 per cento circa delle disponibilità finanziarie dell'Ente, quale integrazione del contributo di lire 20.000.000 concesso all'Ente stesso dalla legge 28 luglio 1950, n. 626 (articolo 1, secondo comma, essendo il primo comma abrogato dall'articolo 5 della legge 9 agosto 1954, n. 632).

A questo proposito, non è inopportuno ricordare gli oneri che gravano sull'Unione italiana ciechi, ad essa derivanti dall'assorbimen-

to dei molteplici compiti assegnati dalla legge 26 settembre 1947, n. 1047, nonché dallo statuto sociale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1950 e successivamente modificato con decreto in data 5 giugno 1954. Questi compiti si possono così riepilogare:

1) erogazione di sussidi *una tantum* in denaro ai ciechi maggiormente bisognosi;

2) distribuzioni periodiche di pacchi veri, indumenti ecc.;

3) profilassi della cecità, assistenza medica e generica e fornitura di medicinali;

4) assegnazione ai privi della vista di cani guida addestrati presso l'apposita scuola di Firenze, servizio alle dirette dipendenze della Unione italiana ciechi;

5) opera di ricerca e di persuasione degli elementi privi di vista da avviare, se fanciulli, alle Scuole di educazione e, se adulti, agli Istituti di rieducazione;

6) azione di appoggio e di sollecitazione in favore dei ciechi civili, del lavoro e di guerra che abbiano in corso istanze presso i Ministeri e le Pubbliche Amministrazioni in genere, tendenti ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico o il pagamento delle rette da parte delle Amministrazioni provinciali e comunali;

7) insegnamento a domicilio per coloro che per ragioni di famiglia o altri motivi non possono frequentare i corsi di rieducazione presso gli Istituti specializzati;

8) distribuzione di libri stampati nella speciale scrittura in rilievo Braille tramite le piccole biblioteche circolanti esistenti presso numerose sedi sezionali della Unione;

9) collocamento al lavoro dei ciechi particolarmente idonei all'attività lavorativa nei laboratori dell'Unione, presso Enti pubblici ed aziende private;

10) fornitura ai privi della vista di attrezzi, macchine da lavoro e materie prime ai fini del loro avviamento al lavoro;

11) partecipazione mediante i propri rappresentanti all'attività della Organizzazione mondiale per la protezione sociale dei ciechi, Istituzione alle dipendenze delle Nazioni Uni-

te, attività consistente tra l'altro in un'autorevole azione presso la pubblica opinione ed i Governi dei rispettivi Paesi, affinché le aspirazioni sociali dei ciechi trovino concreta realizzazione in una specifica legislazione protettiva in favore dei minorati della vista in tutto il mondo;

12) azione di propulsione, di sollecitazione e di consulenza nel campo legislativo per l'accoglimento e l'emanazione dei provvedimenti in favore della categoria.

Sino al 31 agosto 1954, oltre alle forme assistenziali sopra specificate che — come si è detto — l'Unione italiana dei ciechi tuttora svolge sempre più intensamente, l'Ente provvedeva anche all'erogazione dell'assegno mensile a circa 30.000 privi di vista: assegno che dal successivo 1° settembre 1954 viene invece, per la legge 9 agosto 1954, n. 632, sotto la denominazione di assegno vitalizio, erogato dall'Opera nazionale ciechi civili.

Giova notare che l'erogazione dell'assegno mensile effettuata a suo tempo, costituiva soltanto un aspetto dell'assistenza, e non il più importante ed impegnativo, perchè essa erogazione comportava per la struttura funzionale dell'Ente una semplice distribuzione ai ciechi delle somme messe periodicamente a disposizione dallo Stato. In altri termini, un giro di fondi che, così com'era effettuato mediante un sistema meccanografico, richiedeva un esiguo personale di servizio e precisamente 13 impiegati, i quali all'atto del passaggio del servizio di erogazione dell'assegno mensile alla Opera nazionale ciechi civili, dopo regolare periodo di preavviso sono stati licenziati, al fine di consentire con la corrispondente modesta economia di bilancio, il potenziamento degli altri settori assistenziali e la compensazione dei maggiori oneri di gestione, conseguenti all'aumento verificatosi in questi ultimi anni nel costo delle prestazioni lavorative.

Sebbene infatti l'importo complessivo annuo dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente e cioè circa 50.000.000 per esercizio sia rimasto da oltre sei anni invariato, mentre di contro il numero degli assistiti sia aumentato di circa 15.000 unità e le retribuzioni ed i contributi previdenziali per il personale abbiano subito inevitabilmente una maggiorazio-

ne a seguito delle disposizioni di legge in materia, andate in vigore nello stesso periodo di tempo, l'Unione è riuscita a contenere le spese nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, grazie alla costante applicazione di criteri amministrativi improntati alla più rigida economia ed alla riduzione del suo personale al minimo indispensabile richiesto dalle

esigenze funzionali degli uffici e dei servizi assistenziali del Sodalizio.

È da tener presente infine, che per evidenti motivi di stabilità e regolarità di funzionamento, l'Ente ha assoluto bisogno di contare con certezza sulla continuità dell'introito attuale. Tutto ciò giustifica anche la tempestività del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1957 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626 è elevato da lire 20.000.000 a lire 50.000.000.

### Art. 2.

Alla copertura del maggiore onere di lire 30 milioni derivante dalla presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1956-57 mediante corrispondente riduzione al capitolo 494, relativo al fondo di riserva di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.